

## DELIBERA N. 301/21/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTELDEFINO (CUNEO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*.

VISTA la nota del 20 settembre 2021 (ns. prot. n. 0370488) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la

documentazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Casteldelfino a seguito della segnalazione trasmessa dalla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo, a firma del sig. Domenico Amorisco, nella sua qualità di candidato Sindaco, unitamente a dieci candidati alla carica di consigliere comunale nel medesimo Comune, per l'invio da parte del Sindaco uscente in data 27 agosto 2021 *“ai residenti di Casteldelfino [di] un resoconto dettagliato sulla situazione degli investimenti nel settore dei lavori pubblici nel Comune stesso, intitolato “LAVORI PUBBLICI 2016-2021”*, in presunta violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale declinato all'art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver richiesto al segnalante integrazioni, avviava il procedimento con la richiesta al Comune di Casteldelfino delle controdeduzioni in data 14 settembre 2021 e, rilevando l'assenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità nella comunicazione, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Casteldelfino, Sig. Anello Alberto, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando che:

- *nella lettera [...] non viene mai menzionato il nome del Sindaco, il tono rimane sostanzialmente istituzionale e, va precisato, la parte finale in cui è scritto “Il Sindaco e gli Amministratori di tutto il Consiglio Comunale” è da intendersi come inclusiva dell'intero Consiglio comunale, inclusi i consiglieri di opposizione, ai quali il Sindaco ha inteso riconoscere il loro importante contributo alla Amministrazione comunale e quindi tale comunicazione non è volta a sottolineare i meriti del singolo Sindaco, ma di tutto un quinquennio amministrativo intero comprendendo in esso anche le opposizioni ed il personale in essere al Comune che ha contribuito allo svolgimento dei consigli comunali;*

- *inoltre, va precisato che la lettera è stata inviata il 27 agosto 2021, esattamente 35 giorni prima del giorno delle elezioni comunali e 34 giorni prima del silenzio elettorale [...] in base all'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (“Elezioni dirette del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”), ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”;*

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 è legge speciale che ha sostituito l'impianto normativo precedente in tema di propaganda elettorale nei mezzi di comunicazione, prevedendo all'art. 9 che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 che trova applicazione a partire dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021). Tale attività è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, stante il rapporto di immedesimazione organica tra *“i singoli soggetti che esercitano le funzioni”* e l’Ente che rappresentano;

RILEVATO che la lettera in questione è stata inviata ai cittadini il 27 agosto 2021, così come rappresentato dal Sindaco nelle memorie difensive dell’Ente;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata, nonché dell’intera documentazione istruttoria, in particolare della lettera dal titolo *“Lavori Pubblici 2016 – 2021”*, la quale contiene *“un riassunto sulla situazione degli investimenti del settore lavori pubblici nel nostro Comune [...] sulla rete fognaria, sulla rete degli acquedotti con riqualificazione del sistema idranti antincendio, sulla rete elettrica realizzando sostituzioni e riparazioni che attendevano da parecchio”* ed espressioni del seguente tenore *“Durante il nostro mandato si è anche proceduto alla definitiva soluzione della problematica del PEC CP3 a valle della strada provinciale in località La Baiso ereditato*

*dalle passate amministrazioni e mai concluso” e “Questa Amministrazione nel 2018 ha intrapreso con il Demanio Statale (Regione Piemonte) la trattativa, incagliatasi negli anni precedenti per disaccordi con la Provincia di Cuneo, relativa all’area ex caserma Bricherasio. Tutto il procedimento è stato curato dal Consigliere Massimiliano Dalmolin”, nonché la descrizione dei singoli interventi pubblici ed in chiusura “Durante il nostro mandato sono stati avviati due procedimenti molto importanti con fondi ministeriali. Il primo sulla BORGATA BERTINES ed il secondo sulla struttura delle Casermette. I lavori sono previsti a partire dalla primavera del 2022”, il luogo e la data (Casteldelfino 27 agosto 2021) e in calce “Il Sindaco e gli Amministratori di tutto il Consiglio Comunale”;*

RITENUTA la descritta attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Casteldelfino in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità, in quanto nella lettera è riportata una sintesi della rendicontazione pubblica dei lavori dell’amministrazione 2016-2021, con riferimenti a consigliere comunale e in calce la dicitura “*Il Sindaco e gli Amministratori di tutto il Consiglio Comunale*”, elementi questi - come rappresentato dal Comitato regionale competente - “*tali da indurre il cittadino a ritenere che la comunicazione de quo provenga dall’Amministrazione comunale*”, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo contenute nella predetta lettera del 27 agosto 2021 non sono “*una comunicazione al cittadino*” [avente] “*un carattere di necessità poiché non era mai stata effettuata in precedenza negli anni del mandato*”, in quanto sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, e recano inoltre espressioni di soddisfazione per i lavori comunali realizzati in chiave propagandistica;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale lettera alla disposizione contenuta nell’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

## **ORDINA**

al Comune di Casteldelfino di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'invio ai cittadini della lettera dal titolo "*Lavori Pubblici 2016 – 2021*" a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*" all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Casteldelfino (Cuneo) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba